



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BERSELLI e BALBONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2008**

Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna

ONOREVOLI SENATORI. - Il 17 e 18 dicembre 2006 si è svolto il *referendum* popolare indetto con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2006, con cui i cittadini dei comuni marchigiani di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Castel delci e Maiolo sono stati chiamati alle urne per pronunciarsi sul referendum indetto ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione per consentire che i predetti comuni si staccassero dalla provincia di Pesaro-Urbino (Marche) per essere aggregati a quella di Rimini (Emilia-Romagna).

Dai dati raccolti è emerso che si sono recati alle urne 11.079 cittadini su 16.410 e, considerato che 1.997 sono residenti all'estero, si è raggiunto lo straordinario *quorum* del 67,51 per cento, con una percentuale di «sì» pari al 56,13 per cento del totale e dell'83,91 per cento dei votanti.

L'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 21 dicembre 2006, ha accertato, a norma dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 352, che alla suddetta votazione il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa sul quesito sottoposto a *referendum* popolare non è risultato inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei suddetti comuni e pertanto ha dichiarato che il risultato è stato favorevole al distacco territoriale dei medesimi comuni dalla regione Marche ed alla loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Tale risultato è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2006.

L'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legi-

slativa del popolo stabilisce che «il Ministro dell'Interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* .... presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'articolo 132 della Costituzione».

Giova evidenziare che il termine di sessanta giorni ivi previsto è di imminente scadenza e che ogni ulteriore inerzia nell'approvazione di una legge che concretizzi il risultato ottenuto con il *referendum* violerebbe la scelta delle popolazioni dei comuni della Valmeregchia sopra elencati, che democraticamente si erano espresse a larghissima maggioranza con il suddetto *referendum*.

I sette comuni interessati dal nostro disegno di legge fanno parte del Montefeltro, il cui territorio appartiene in parte alla provincia di Rimini, in parte alla Repubblica di S. Marino, ma soprattutto alla provincia di Pesaro-Urbino, anche se dal punto di vista economico e funzionale esso grava totalmente su Rimini.

Anche le attuali vie di comunicazione fanno raggiungere Rimini in tempi enormemente più brevi rispetto a quelli necessari per arrivare a Pesaro.

Di qui l'esigenza di essere aggregati alla provincia di Rimini per i tanti cittadini che hanno la necessità di rivolgersi ad uffici riminesi quali, tra i tanti altri, la questura e la prefettura, di gran lunga più comodi rispetto alle omologhe istituzioni presenti a Pesaro.

Questo però non è l'unico aspetto che fa rivendicare ai Feltriani la propria appartenenza alla Romagna.

Occorre ripercorrere brevemente la storia di questo territorio che ha preso il nome dell'antico Mons Feretri (attuale San Leo), dove sarebbe esistito un tempio dedicato a Giove



**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. I comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Castel delci e Maiolo sono distaccati dalla regione Marche ed aggregati alla regione Emilia-Romagna nell'ambito della provincia di Rimini.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le modifiche o le integrazioni alle disposizioni legislative vigenti che risultino strettamente consequenziali al disposto di cui al comma 1.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le province di Pesaro-Urbino e di Rimini procedono d'intesa, con propri atti, agli adempimenti necessari ai fini dell'attuazione del comma 1.

4. Qualora entro il termine di cui al comma 3 le province di Pesaro-Urbino e di Rimini non abbiano adottato gli atti necessari per regolare i rapporti conseguenti alla modificazione delle loro circoscrizioni territoriali, il Ministro dell'interno nomina un commissario *ad acta* per procedere ai relativi adempimenti.